

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA COMUNITARIA TELEMATICA LOTTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI.

Applicazione della riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza ai sensi dell'Art. 8, comma 1 della L.120/2020 s.m. - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.133, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016.

GARA:

CIG:.....

PARTE PRIMA – OGGETTO, DEFINIZIONI E CLAUSOLE DELL'APPALTO

ART.1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, prodotti dalla ASL di Rieti.

E' escluso dal presente appalto il servizio di movimentazione interna dai luoghi di produzione ai depositi temporanei e alle isole ecologiche.

Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti assimilati agli urbani, smaltiti dal Gestore del Servizio Pubblico di raccolta, i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. 230/95, le sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/1990 e s.m.i, e le parti anatomiche riconoscibili, per tale ragione non riportati nell 'Allegato A_ Dettaglio della Fornitura al presente Capitolato Tecnico.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dal Fornitore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula del Contratto.

I servizi oggetto della fornitura sono riassumibili in:

- a) predisposizione idonee modalità organizzative finalizzate alla corretta gestione del rifiuto e compilazione delle relative schede ADR•,
 - a) fornitura di contenitori ed etichette;
 - b) raccolta dei rifiuti dai depositi temporanei e dalle isole ecologiche e trasporto esterno;
 - c) pesatura del rifiuto, prima del trasporto;
 - d) rilevazione radioattività del rifiuto, prima del trasporto;
 - e) conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero;
 - f) gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
 - g) fornitura, consegna di formulari, registri e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, SISTRI, etc) ove richiesta;
 - h) trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla Legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i..

ART. 2 DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire i seguenti termini:

Azienda: l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti.

Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione.

Contaminazione: presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana.

Contenitore monouso: imballaggio per rifiuti che viene fornito nuovo all'Azienda e può essere utilizzato una sola volta.

Contenitore riutilizzabile: contenitore per rifiuti che deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (svuotamento, sanificazione e sanitizzazione) che ne consenta il riutilizzo in condizioni igieniche sicure e riutilizzato per le attività oggetto del presente Capitolato.

Deposito temporaneo: nei luoghi di produzione, indica le aree appositamente individuate per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dai punti di produzione, effettuato prima del loro allontanamento dai luoghi stessi.

Destinazione finale: impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero previste dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

Ai fini del presente Capitolato non sono considerate "Destinazioni finale" gli impianti in cui sono svolte le operazioni DI 3, DI 4, DI 5, RI 2, RI 3. Pertanto anche, per i rifiuti sottoposti alle operazioni di cui sopra, per Destinazione finale, deve comunque intendersi l'impianto a cui sono successivamente destinati per essere sottoposti alle operazioni da DI a DI 2 (smaltimento) o da RI a RI 1 (recupero).

Disinfezione: procedimento chimico e/o fisico che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica microbica dei microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.

Fornitura dei contenitori: la fornitura dei contenitori per rifiuti, conformi alle tipologie previste dal presente Capitolato, comprensivi di fascette, etichette e eventuali attrezzature (es. carrelli) per il loro utilizzo e relativa consegna nei luoghi e nei tempi specificati dalle Aziende Sanitarie.

Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d' Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o.

Isola ecologica: area esterna di deposito temporaneo.

Luogo di produzione: tutte le sedi delle strutture e delle altre articolazioni aziendali in cui si producono i rifiuti.

Manutenzione: le attività necessarie a mantenere efficiente e in buono stato un'attrezzatura, un impianto, un'area di deposito o isola ecologica o qualsiasi altro oggetto.

Punto di produzione: i singoli locali in cui si producono i rifiuti.

Referente dell'Azienda: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Azienda o soggetto delegato, che ha la responsabilità di vigilare e sorvegliare sulla corretta gestione del contratto.

Referente del Fornitore: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dal Fornitore o soggetto delegato, con il compito di tenere i rapporti con l'ASL Rieti.

Rigenerazione: complesso di operazioni per rigenerare un materiale o un prodotto logorato dall'uso o dal tempo, ossia per ricostituirne le proprietà e le caratteristiche originali, in modo da consentirne il riutilizzo.

Sanificazione: rimozione meccanica da superfici ed oggetti dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche effettuata con l'uso di detergenti, che ha l'effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo e dalla disinfezione.

Trasporto esterno: fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei agli impianti di recupero e smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione del formulario di accompagnamento.

ART 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all'esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Azienda committente.

Il Fornitore individua un proprio Referente con cui la stessa Azienda si interfaccia per la gestione del servizio).

Il Servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente Capitolato ed in particolare:

- predisposizione idonee modalità organizzative finalizzate alla corretta gestione del rifiuto e compilazione delle relative schede ADR•,
- fornitura di contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel paragrafo 5 del presente Capitolato e di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo;
- pesatura dei rifiuti, come specificato nel paragrafo 6;
- rilevazione della radioattività, come specificato nel paragrafo 7;

- _ caricamento sui mezzi e trasporto esterno con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel paragrafo 10, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose ove applicabile;
- _ conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- _ intervento di bonifica in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze dell'Azienda durante le operazioni di, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure validate dall'Azienda;
- _ fornitura e consegna di formulari, registri carico e scarico e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc) ove richiesta, come specificato nel paragrafo 12;
- _ trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) anche in formato elettronico compatibile con il formato per la trasmissione telematica del MUD;
- _ supporto tecnico e normativo: il Fornitore deve garantire il proprio supporto tecnico normativo garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere l'Azienda Sanitaria nell'esecuzione del contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitario.

Tutti i materiali, le sostanze, i preparati, le attrezzature e le procedure impiegate per l'espletamento del servizio devono essere conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti.

ART 4. TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI

Una stima annua dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie è indicata nell'Allegato A_Dettaglio della Fornitura, in cui è riportato l'elenco dei rifiuti prodotti dalle Aziende nel normale ciclo produttivo: sono indicati il codice CER, lo stato fisico del rifiuto, la produzione annua in chilogrammi, la frequenza del ritiro. Le informazioni contenute nell'Allegato di cui sopra hanno carattere puramente indicativo, le tipologie di rifiuti riportate sono quantificate in maniera presuntiva, e i punti di prelievo indicati possono essere oggetto da parte della Stazioni Appaltante di modifiche e/o integrazioni.

ART. 5 FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE

Per tutta la durata del contratto, il Fornitore provvede alla fornitura di tutto il materiale elencato nel presente paragrafo, necessario all'espletamento del servizio, in quantità tali da soddisfare le esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente.

Tutti i contenitori (compresi i sacchi, laddove richiesti) devono:

- _ essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di contaminazioni e residui ed esenti da cattivi odori, con modalità tali da conservare tali caratteristiche;
- _ essere etichettati e/o serigrafati, a cura del Fornitore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Sull'etichetta andrà riportato il codice CER, la descrizione del rifiuto, la categoria di pericolo; sulla stessa etichetta dovrà essere possibile scrivere la data di chiusura, il nome dell'Azienda e del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva. Deve essere consegnato un numero di etichette superiore a quello dei contenitori;
- _ possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;
- _ essere facilmente stoccabili e possibilmente impilabili;
- _ essere distinti secondo un codice colore, da concordare con le singole Aziende, in funzione della tipologia di rifiuto contenuto;
- _ essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione;
- _ essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore, almeno per i contenitori di volume maggiore di 7 litri;
- _ possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e trasporto;
- possedere una chiusura finale di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi;
- _ non contenere lattice ("latexfree"), né sostanze clorurate;
- _ per gli imballaggi destinati al trasporto dei rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, l'offerente deve allegare all'Offerta Tecnica il Rapporto di prova previsto al punto 6.1.5.8 della normativa ADR. Detta documentazione deve essere, inoltre, messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria preventivamente alla fornitura degli imballaggi medesimi;
- _ ove previsti, i sacchi, privi di lacci termosaldati, devono essere corredati da apposite fascette di chiusura, fornite in numero superiore ai sacchi, facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto) e di lunghezza e resistenza adeguata, per consentire una facile chiusura del sacco.

La Ditta Concorrente deve specificare per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03* — 18 02 02*) e per i medicinali citotossici e citostatici (CER 18 01 08*) la tipologia di contenitore che intende utilizzare tra monouso/riutilizzabili; in caso di contenitori riutilizzabili, la Ditta Concorrente deve fornire, in Offerta Tecnica, una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:

- _ natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);

- _ capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;
- _ sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
- _ procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso.

Presso ogni sede, i contenitori devono essere consegnati nelle zone individuate dal Referente dell'Azienda. La fornitura dei contenitori deve essere sistematica, costante, prevedere una scorta adeguata, concordata con il Referente dell'Azienda, periodicamente reintegrata in autonomia dal Fornitore. L' approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, non creare eccessivi accumuli di materiale presso le Aziende, anche al fine di garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi. Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura entro 12 ore lavorative dalla richiesta a mezzo posta elettronica o al numero dedicato di cui al paragrafo 17.

Il servizio deve anche comprendere la fornitura delle seguenti tipologie (elenco indicativo) di contenitori e sacchi:

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

06 04 04* Rifiuti contenenti mercurio

Per i termometri a mercurio:

- Contenitori rigidi a bocca larga, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa pari a 1 litro provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.

Per gli sfigmomanometri:

- Contenitori rigidi, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa pari a 30 litri, provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.
- Contenitori rigidi, a bocca larga, di capacità indicativa pari a litri 0,2 e 0,5 provvisti di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.

Per i neon:

Contenitori rigidi di varia volumetria in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti.

08 03 17 Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

- Sacco in plastica, impermeabile di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica. Per tali tipologie di rifiuto il Fornitore dovrà fornire dei contenitori rigidi esterni di capacità indicativa 40 e 60 litri per contenere il sacco, che una volta riempito, potrà essere sfilato e conferito nel deposito temporaneo.

06 01 e successivi* Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

09 01 01* Soluzione di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 04* Soluzioni fissative

13 02 08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

18 01 06* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 10* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

- Per rifiuti liquidi: Contenitori rigidi (taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente, provvisti di idonee chiusure (es. doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite) e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto) e conformi, ove richiesto, alle normative sul trasporto delle merci pericolosi. Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo. Tale procedimento deve essere documentato su richiesta dell'Azienda contraente.
- Cisterne in materiale compatibile con la composizione e pericolosità del rifiuto indicativamente da 500 e 1.000 litri.
- Altre attrezzature: vasche di contenimento (controvaste) di volume adeguato, per eventuali fuoriuscite di liquidi dai contenitori di cui sopra.

- Per rifiuti solidi: Contenitori rigidi in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 40, 60 litri). Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo.

Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio.

09 01 07 Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

(Derivanti da attività di scarto)

17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 01 Legno

17 02 03 Plastica

17 04 03 Piombo

17 04 05 Ferro e acciaio

17 06 04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19 08 01 Vaglio

20 03 07 Rifiuti ingombranti

- Sacchi in plastica, impermeabile, di diverso colore, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica anche da inserire nei contenitori rigidi appresso specificati.

- Contenitori rigidi, di colore diverso e in materiale adeguato al contenimento dei rifiuti di capacità indicativa di 30 e 60 litri.

- Per grandi quantità dovranno essere forniti compattatori o container scarrabili (con misura a scelta del Fornitore tra 8 e 30 mc), big bag ovvero campane per gli imballaggi in vetro (con misura a scelta del Fornitore fino a 3.200 litri)

15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

- Contenitori rigidi resistenti compatibili con le sostanze da smaltire. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 30 e 60.

- Contenitori di capacità indicativa da 1 mc (tipo big bag, 'cassa pallet, ecc), movimentabili con un transpallet.

- Sacchi in plastica impermeabili, di capacità indicativa di 60 e 100 litri, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, facilmente richiudibili, da impiegare presso le UU.OO.

16 02 11* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 13* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 05 05 Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
20 01 21* Tubi fluorescenti

- Piccole quantità: Contenitori rigidi resistenti. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.
- Grandi quantità: Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet

16 06 Batterie ed accumulatori

- Contenitori rigidi, resistenti, provvisti dei simboli e delle scritte obbligatori per legge, rigidi dotati di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto: di capacità indicativa pari a litri 40 e 60 litri; per le batterie alcaline e ricaricabili; indicativamente da 1 e 5 litri, a bocca larga, e a tubo da 30 litri per le UU.OO.; indicativamente da 1 metro cubo, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi.

18 01 03*

18 02 02*

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

- Sacchi in plastica, impermeabili, di colore facilmente identificabile, recanti corretto pittogramma, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica in modo da evitare perdite di contenuto alle normali condizioni di trasporto. I sacchi devono essere forniti in numero superiore a quello dei contenitori di seguito indicati. I sacchi devono avere dimensione adeguata alla volumetria dei contenitori; una volta posizionati negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura (indicativamente 10 cm).
- Contenitori esterni rigidi omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 20, 40 e 60. Nel caso in cui il Fornitore offra contenitori riutilizzabili devono essere documentate le modalità adottate per la sanificazione, la disinfezione e per la rigenerazione, nonché, periodicamente, deve essere fornita copia dei risultati dei controlli condotti per verificare l'idoneità del processo. Per quanto concerne esclusivamente il Lotto 9 - Ares 118 si rappresenta che i suddetti contenitori dovranno, inoltre, essere idonei ad esseri collocati dietro il sedile dell'autista (contenitori da 60 litri) e nel vano sanitario del mezzo di soccorso (contenitore da 20 litri).

- Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti, di colore facilmente identificabile, impermeabili, resistenti agli urti.

Le dimensioni e le forme dei contenitori devono essere idonei per applicazioni diversificate, ad esempio:

- devono essere previsti contenitori di varie volumetrie, indicativamente litri 0,6; 3; 6; 12;
- "da tasca" e "da zaino" per assistenza extraospedaliera;
- a base quadrata da circa 3 litri;
- contenitori per smaltimento aghi lunghi e cannule, vetrerie da laboratorio;
- contenitori da utilizzare sotto cappa, per microbiologia.

L'apertura del contenitore deve consentire di deconnettere la parte pungente dal resto del presidio, ma anche di inserire agevolmente i dispositivi sanitari non deconnessi, senza contaminare l'esterno del contenitore stesso; deve inoltre essere dotato di chiusura temporanea per impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso nel contenitore. La chiusura finale deve risultare ermetica. I contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove. Dovranno inoltre essere forniti, ove richiesto, i sistemi di ancoraggio destinati ad accogliere i contenitori per rifiuti taglienti e pungenti all'interno dei mezzi di soccorso.

18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

- Sacchi in plastica di dimensioni indicative pari a litri 30 e 100, impermeabile di colore facilmente identificabile e concordato con l'Azienda Sanitaria, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica
- Contenitori rigidi di colore facilmente identificabile completi di sacco in plastica e laccetto di chiusura. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.

18 01 08* Medicinali citotossici e citostatici

- Contenitori rigidi omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, completi di sacco in plastica e laccetto di chiusura, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 20, 40 e 60.

Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti per la preparazione di farmaci, di colore facilmente identificabile, impermeabili, resistenti agli urti, impilabili sia da vuoti sia da pieni, di dimensione indicativa compresa tra i 4 e i 10 litri ovvero di facile utilizzo all'interno

delle cappe di lavorazione dei farmaci di cui sopra. La chiusura finale deve risultare ermetica. Tali contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.

18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*

- Sacchi in plastica di dimensione indicativa di 20 litri, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica da impiegare presso le UU.OO.
- Contenitori rigidi di colore facilmente identificabile, di capacità indicativa da 20, 40, 60 litri, impilabili sia da vuoti, sia da pieni, dotati di sacco interno in caso di impiego di contenitori in cartone e polipropilene alveolare.

Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio

Il Fornitore deve provvedere, in caso di rottura accidentale del contenitore alla sostituzione dello stesso e allo smaltimento del contenitore sostituito.

Qualora in sede di esecuzione del servizio il Fornitore dovesse introdurre l'utilizzo di diversi/nuovi contenitori, dovrà preventivamente concordare tale innovazione con l'Azienda Contraente nonché consegnare le relative schede tecniche e relativa campionatura.

In caso di consegna di contenitori difformi da quelli proposti in Offerta Tecnica senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria il Fornitore è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione dei contenitori difformi, fatta salva l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui i container, le cisterne e le attrezzature, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, il Fornitore deve provvedere alla loro immediata sostituzione.

ART. 6 SISTEMA DI PESATURA

Il Fornitore si deve dotare di un adeguato sistema di pesatura dei rifiuti presso ciascuna struttura sanitaria, la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati.

La Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la pesatura dei rifiuti. L'adeguatezza delle soluzioni proposte dalla Ditta Concorrente è sottoposta a valutazione tecnica. Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che i sistemi di pesatura siano:

- tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari (comunque non superiori a 3 anni), secondo quanto previsto dal D.M. 182 del 28.3.2000. In alternativa a quanto previsto dal D.M. citato, la taratura e la verifica possono essere eseguiti da laboratori o enti esterni specializzati, ovvero dal costruttore, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali, per verificarne il buon funzionamento. La taratura o verifica deve essere documentata da un rapporto di prova conservato in copia in corrispondenza dello strumento di pesatura e consegnato in copia al Referente dell'Azienda. Si considera adeguato uno strumento per il quale l'errore da associare alle misure sia inferiore al 5%;
- regolati ogni volta che sia necessario;
- identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;
- protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure;
- utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, il Fornitore ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il sistema di pesatura può essere differenziato in relazione alla quantità di rifiuti da prelevare ed alla situazione esistente nelle diverse strutture sanitarie: ad esempio, per le sedi aziendali in cui non è possibile il posizionamento di una bilancia, il sistema di pesatura deve essere posto sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti; esso deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- deve essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
- deve produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
 - tara (peso del cassone e contenitori vuoti);
 - peso netto (peso del carico prelevato);
 - data e orario dell'operazione di carico/scarico;
 - numero del cassone (se si utilizza un cassone/container);
 - numero di contenitori o imballaggi per tipo di cassone/contenitore scarrabile.

Sul formulario, prima del trasporto, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- il peso dei contenitori pieni;
- il peso del solo rifiuto.

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/sostituzione del tipo di contenitore; l'Azienda si riserva inoltre di eseguire ulteriori controlli a campione.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

Laddove siano presenti sistemi di pesatura di proprietà dell'Azienda, il Fornitore potrà utilizzarli ai fini del servizio oggetto del contratto, rimanendo in ogni caso a suo carico gli interventi di taratura, verifica, regolazione sopra riportati.

ART. 7 RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'

Il Fornitore si deve dotare di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo e dei medicinali citotossici e citostatici la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo di validità del contratto è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese del Fornitore, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. L'Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche di buon funzionamento del sistema in contraddittorio, avvalendosi del proprio esperto qualificato.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare preferibilmente il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. Il Fornitore deve rilasciare una registrazione dell'avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto all'esterno.

Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, il Fornitore deve:

- _ individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
- _ separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda e depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall'esperto qualificato dell'Azienda;
- _ dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente dell'Azienda.

Nel caso in cui in Azienda non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico del Fornitore.

In sede di Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo.

ART. 8 DEPOSITO TEMPORANEO - ISOLA ECOLOGICA

Nell'Allegato A_Dettaglio della fornitura è riportata la presenza eventuale di aree di deposito temporaneo presso le strutture sanitarie.

La Ditta Concorrente deve presentare nella Relazione Tecnica le soluzioni che intende adottare per l'organizzazione dei depositi temporanei, delle attrezzature, dei contenitori (cisterne, container, compattatori, ecc.), coerente e adeguata con l'attuale dotazione riportata nel suddetto Allegato, tenuto conto della normativa vigente.

Il Fornitore deve:

- _ consegnare e collocare i contenitori, nei luoghi concordati con l'Azienda;
- _ adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso ai suddetti contenitori, all'isola ecologica e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre la necessaria cartellonistica;
- _ applicare soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (container chiusi, tettoie, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
- _ prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione delle attrezzature installate;
- _ garantire la separazione dei rifiuti ai sensi di legge.

Tutte le soluzioni che verranno impiegate dalla Ditta Concorrente devono essere obbligatoriamente compatibili con le caratteristiche logistiche e con gli impianti delle singole strutture sanitarie (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico delle Aziende stesse.

L'Azienda Sanitaria mette a disposizione le aree e le utenze necessarie all'esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna al corretto impiego di dette aree.

Le attrezzature fornite dal Fornitore (es. container, compattatori) possono essere rimosse solo dopo autorizzazione del Referente dell'Azienda e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. La rimozione di tali attrezzature e il ripristino dell'area sono obbligatorie e interamente a carico del Fornitore.

Rispetto ai laboratori e alle anatomie patologiche in cui è prevista la presenza di cisterne, queste ultime devono essere in materiale idoneo e devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Le cisterne devono essere dotate di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume delle cisterne stesse. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più cisterne che raccolgono la medesima categoria di rifiuto, può essere realizzato un bacino di contenimento comune, di capacità non inferiore alla terza

parte di quella complessiva delle cisterne stesse. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità almeno pari a quella della cisterna più grande. Le cisterne contenenti rifiuti liquidi devono essere provviste di opportuni dispositivi antiriboccamento: deve essere prevista una tubazione di troppo pieno, il cui scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. Le cisterne inoltre, devono essere dotate di un dispositivo che permetta la verifica del quantitativo di liquido contenuto (misuratore e spie di livello) e segnalazione acustica e visiva di troppo pieno, nonché di perdite per rottura.

ART 9. LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO

Nell'Allegato A_Dettaglio della fornitura si riporta, ove disponibile, una stima delle quantità annua prodotta di rifiuti per codice CER e della frequenza minima di allontanamento dei rifiuti da ciascun luogo di produzione.

Come già indicato al precedente art. 4, le informazioni contenute nell'Allegato di cui sopra hanno carattere puramente indicativo: le tipologie di rifiuti riportate sono quantificate in maniera presuntiva, e i punti di prelievo indicati possono essere oggetto da parte della Stazioni Appaltante di modifiche e/o integrazioni.

Tali frequenze sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di stoccaggio delle singole Aziende, devono essere riviste e concordate con le stesse Aziende al momento della stipula del contratto. Il servizio deve essere assicurato anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività (es. Capodanno, Feste Patronali), salvo diversa indicazione dell'Azienda Sanitaria.

In corso di esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà comunicare al Fornitore eventuali modifiche delle frequenze e degli orari dei ritiri resesi necessari a seguito di riorganizzazioni di attività (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Il Fornitore assicura altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi imprevisti e/o accidentali (es. rottura di una cisterna) nel tempo più breve tecnicamente possibile, in ogni caso entro 12 ore dal ricevimento di una comunicazione via e-mail da parte del Referente dell'azienda.

Il Fornitore è tenuto, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

ART 10. TRASPORTO

Il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordate con l'Azienda.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite concordando preventivamente con l'Azienda data e ora di svolgimento del servizio.

Presso i luoghi di produzione, sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche.

All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne il personale del Fornitore, controlla visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al Referente dell'Azienda, fornendo eventuale supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna).

In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il Fornitore deve prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell' ambiente.

Si precisa che, sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici conformi a quanto previsto dalla normativa A.D.R. per il trasporto di queste tipologie di merci. Tali accorgimenti devono essere descritti nella Relazione Tecnica. I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati e etichettati a cura dell'Azienda Sanitaria; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalare la presenza al Referente dell'Azienda.

Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc), il Fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell'Azienda e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

La Ditta Concorrente, unitamente all'offerta, deve inserire nella Relazione Tecnica le procedure di emergenza adottate per le attività di cui al presente paragrafo.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell'offerta. I mezzi utilizzati devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati.

La pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi sono a carico del Fornitore, che deve specificare i prodotti utilizzati, le metodiche e la frequenza di utilizzo in un apposito documento da allegare alla Relazione Tecnica.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero deve concludersi possibilmente entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile. Tempi e modi di svolgimento delle operazioni devono comunque essere specificate nella Relazione Tecnica che ciascuna Ditta Concorrente deve produrre per partecipare alla gara.

Il Fornitore deve avvalersi di proprio Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 .01.2010 n. 35. Il nominativo di tale Consulente deve essere indicato nell'Offerta Tecnica, unitamente alla documentazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico.

ART 11. SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il Fornitore, dei quali deve essere fornita autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere se del caso aggiornata nel corso della durata del Contratto.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda.

Qualora la Ditta Concorrente proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/2003, deve fornire, in sede di stipula del contratto, le informazioni sulla destinazione del rifiuto sterilizzato. Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenza almeno mensile.

Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, devono essere identificati almeno 2 impianti di destinazione finale la cui capacità recettiva sia commisurata alla produzione dei rifiuti prevista in gara. Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda. Nella Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente, Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, deve inserire una tabella contenente le seguenti informazioni di dettaglio

- l'impianto/gli impianti di smaltimento o recupero cui il rifiuto è destinato e relativi estremi dell'autorizzazione;
- a quali operazioni di smaltimento o recupero di cui all'Allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (es. DIO, R 13) è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;
- nel caso in cui la prima destinazione del rifiuto non corrisponda ad una operazione di destinazione finale (una delle operazioni indicate dai codici DI 3, D14, DI 5, R 12, R 13), la Ditta Concorrente deve fornire anche le informazioni di cui ai punti precedenti riferite alle successive operazioni di smaltimento/recupero;
- nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di stoccaggio o di sterilizzazione, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da DI a DI 2 e da RI a RII e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.

ART 12. REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI)

Premesso che il Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha previsto con Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 l'istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (C.d. SISTRI) e che, successivamente sono intervenute modifiche normative e regolamentari, il ritiro dei rifiuti su richiesta dell'Azienda Sanitaria deve essere accompagnato anche da Formulario di identificazione conforme al D.M 145/98 e s.m.i., la cui fornitura, vidimazione e compilazione è a carico del Fornitore. I dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto (Codice CER, descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dall'Azienda.

Il Formulario debitamente compilato deve essere consegnato ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda e delegati alla firma del documento, presso ogni luogo di produzione.

Le copie (1° e 4°) dei Formolari debitamente compilate devono essere consegnate ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda, indicativamente entro 7 giorni, e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

La mancata trasmissione della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta l'applicazione delle penali.

Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per l'Azienda, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono essere trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:

- codice CER,

- chilogrammi;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

Il Fornitore si impegna a supportare le Aziende Sanitarie in tutte le attività di verifica e controllo inerenti ai dati sopra riportati e nell'inoltro telematico dei M.U.D, senza nessun onere aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria. Ove richiesto specificatamente dall'Azienda Sanitaria, il Fornitore si impegna ad anticipare le quote contributive dovute dall'Azienda, previa delega effettuata dalla stessa.

Il Fornitore altresì si impegna, ove richiesto dall'Azienda Sanitaria, a fornire i registri ad anticipare anche le spese di bollo sostenute per l'acquisizione dei registri di carico/scarico.

Tutte le spese anticipate dal Fornitore saranno regolate da parte dell'Azienda Sanitaria.

Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni normative vigenti relative al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), nel rispetto delle modalità organizzative e delle procedure stabilite d'Azienda Sanitaria.

Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a venire incontro alle eventuali motivate esigenze che dovessero pervenire dall'Azienda Sanitaria sulle attività previste nel presente paragrafo.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

13. PERSONALE DEL FORNITORE

Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre Il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale dell'Azienda, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al Referente dell'Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Azienda.

L'Azienda ha facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno dell'Azienda sanitaria.

L'Amministrazione committente, i concorrenti e l'Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede.

A tal fine l'appaltatore con la partecipazione alla gara si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del codice civile come da successivo art. 25, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto attesta, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs n. 165/2011 e dell'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda committente nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice di comportamento adottato dalla ASL di Rieti committente e pubblicato sul relativo sito internet aziendale, atto deliberativo n. 545/DG del 17.05.2021.

13.B - Sicurezza dati

Per il rispetto degli artt. 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. n. 196/2003, la società concorrente dovrà garantire

la conformità delle procedure offerte alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, fornendo una descrizione delle soluzioni fornite, con particolare riguardo allo smaltimento del codice CER 200101* L'eliminazione dei documenti contenenti dati sensibili prevede infatti che gli stessi siano distrutti, con apposite apparecchiature e che i rifiuti prodotti siano avviati, ove possibile, a recupero di materia.

La società, inoltre, dovrà garantire che il personale di cui si avvarrà per assolvere qualsiasi adempimento correlato al contratto di fornitura, sia adeguatamente istruito sulla normativa per la protezione dei dati personali e adottati comportamenti conformi a tale normativa.

L'eventuale riscontro di gravi violazioni nei comportamenti di cui sopra, potrebbe costituire motivo di risoluzione del contratto.

14. NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Fornitore provvede all'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i in relazione all'attività oggetto del presente appalto.

L'Azienda Sanitaria e il Fornitore:

- cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività della impresa appaltatrice).

15. DIRITTO DI SCIOPERO

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare all'Azienda Sanitaria la data effettiva dello sciopero programmato. L'Azienda Sanitaria trattengono comunque l'importo del lavoro non corrisposto.

16. REFERENTE DEL FORNITORE

Il Fornitore, prima dell'attivazione del Servizio, e secondo l'impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare all'Azienda Sanitaria il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria Contraente per tutte le attività ed eventuali

problematiche inerenti il servizio.

17. CONTATTI DEL FORNITORE

Il Fornitore deve attivare un servizio, mediante l'installazione di un numero di telefono, fax ed un indirizzo e-mail dedicato, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, in grado di fornire informazioni sulle attività oggetto di gara, per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

18. SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore, deve inviare all'Azienda Sanitaria, su base mensile, entro 10 giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali anche distinti per unità operativa produttrice del rifiuto.

A titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere forniti i seguenti dati:

- chilogrammi di rifiuto prodotto;
- tipologia e numero di contenitori utilizzati;
- analisi funzionali al monitoraggio dei contratti, alla rilevazione degli scostamenti e alla individuazione di potenziali criticità;
- altre informazioni espressamente richieste dall'Azienda Sanitaria.

19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità allo/a stesso/a, ovvero recedere dal contratto. Alla Società, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo PEC e/o fax, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

In caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, a cui l'ASL di Rieti è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 novembre 2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246 del 1 giugno 2018, dal DCA n. U00255 del 4 luglio 2019 e dal DCA n. U00061 del 18 maggio 2020, dalla DGR n. 1045 del 30 dicembre 2020 e dalla DGR n. 988 del 30 dicembre 2021, la fornitura avrà termine anticipato al giorno di stipula dei relativi nuovi contratti e la Stazione Appaltante aderirà agli esiti del suddetto affidamento centralizzato. In tali casi, in deroga all'art. 109 del Codice, l'appaltatore avrà diritto alla

corresponsione delle sole prestazioni già eseguite.

Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi (Omissis)... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.”

ART. 20 – RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA

Il Fornitore aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, della perfetta esecuzione, del corretto e completo adempimento dei servizi connessi oggetto della presente procedura conformemente alle condizioni contrattuali nonché nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.

Il Fornitore sarà conseguentemente ritenuto responsabile per gli eventuali danni comunque arrecati a terzi e riconducibili a vizi, difetti ovvero all'uso di materiali, macchinari o articoli viziati o difettosi. L'Aggiudicatario assume altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati alla ASL di Rieti, o a terzi, per fatto della Società aggiudicataria medesima, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda committente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche qualora gli stessi dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio/fornitura, fatte salve le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda.

L'Aggiudicatario dovrà dimostrare, fornendone copia, di essere in possesso di congrue polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità civile prodotti a copertura dei rischi connessi ai servizi oggetto del presente appalto. In particolare, le polizze dovranno prevedere il risarcimento per eventuali danni causati a cose e/o a persone e imputabili alla difettosità o al vizio del prodotto/i usato/i nell'ambito del servizio richiesto o per carenze del servizio stesso nonché al comportamento del personale dipendente dall'aggiudicatario o di eventuali sub appaltatori.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia alla ASL di Rieti a semplice richiesta dell'Azienda.

Il Fornitore si impegna a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata del contratto di fornitura e fino all'intervenuta cessazione, nei termini di legge, degli obblighi risarcitori in capo all'aggiudicatario stesso (vedasi art. 21 del Disciplinare).

Durante le operazioni di espletamento del servizio, la Società aggiudicataria assume l'obbligo di sollevare l'Azienda committente da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili per colpa grave all'Azienda. L'Aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La polizza RCT (responsabilità civile) dovrà contenere apposita precisazione in merito all'operatività per gli eventuali danni di qualsiasi natura arrecati a terzi, ivi compresi quelli cagionati alla ASL di Rieti committente in conseguenza della gestione ed esecuzione del servizio/fornitura in oggetto.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non saranno opponibili alla ASL di Rieti committente. Resta ferma, comunque, la totale responsabilità della società appaltatrice riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

La sottoscrizione della Polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui l'aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile da cui risulti che la polizza in corso copre anche i rischi per danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali indicati e nella quale si espliciti espressamente che la polizza in questione copre anche il servizio di che trattasi alle condizioni sopra citate.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della ASL di Rieti committente oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

La suddetta documentazione dovrà obbligatoriamente essere fornita in lingua italiana.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio/della fornitura (comunque non superiore al 40%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della ASL di Rieti committente dei servizi subappaltati.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli

stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante è da intendersi l'Ente richiedente le prestazioni ed emittente gli ordinativi di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e dei relativi subappaltatori.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

a) il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 la terna dei subappaltatori;

- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la terna dei subappaltatori;
- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare; il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la ASL di Rieti committente copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

A sensi di quanto previsto al comma 13, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Diversamente la ASL di Rieti provvederà al pagamento in favore dell'aggiudicatario del corrispettivo da questi dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante la corretta e regolare esecuzione del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, cui è tenuto il subappaltatore in relazione all'opera, servizio o fornitura affidati (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 –

convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda committente può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, come precisato all'art. 20 del presente Capitolato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (comma 19, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata (comma 20, art. 105 del D.lgs. n. 50/2016).

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONTRAENTE

In considerazione della specifica finalità del servizio, destinato a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la società aggiudicataria s'impegna a garantire l'erogazione dei servizi inerenti l'appalto in oggetto nel rispetto dei termini, tempi, condizioni e modalità riportate ne presente Capitolato con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del personale eventualmente impiegato nell'esecuzione del servizio, (esempio eventi atmosferici, malattie, ferie del proprio personale, scioperi). In tal ultimo caso dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) i nominativi degli operatori sostituiti.

Qualora si verifichi un'arbitraria e non giustificata sospensione del servizio richiesto al presente Capitolato da parte della società contraente e allorché lo stesso dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a 3 (tre) giorni, la ASL di Rieti potrà ritenere risolto il contratto ed incamerare l'importo del deposito cauzionale, nonché domandare al contraente inadempiente il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso di sospensione/interruzione del suddetto servizio da parte della società aggiudicataria, la ASL di Rieti avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio suddetto nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore i relativi costi e le conseguenti spese, fatta salva ogni altra diversa ed ulteriore azione.

ART. 23 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Impresa è ben consapevole di stipulare un contratto con un Ente Pubblico Sanitario e pertanto non potrà opporre qualsivoglia motivo, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare alla fornitura e/o prestazione in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

L'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente Capitolato tecnico, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa. Tutti gli obblighi necessari per l'esecuzione fornitura del servizio devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare, è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- eseguire i servizi nonché le eventuali forniture agli stessi correlati secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nel presente capitolato, nonché nella documentazione di gara, tutta, e nell'offerta presentata;
- svolgere il servizio nei tempi stabiliti, non sono ammesse variazioni per lo svolgimento del servizio se non preventivamente concordate;
- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero regolamenti aziendali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- considerare inclusi nell'importo contrattuale offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione dei servizi e delle eventuali necessarie forniture a regola d'arte, previsti dalla documentazione di gara;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dalla ASL di Rieti in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico della società aggiudicataria;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena e incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, in funzione della corretta esecuzione dei servizi;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette al servizio de quo, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Ente che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati durante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, per colpa o negligenza;
- curare la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie;
- evitare ogni danno e pericolo per la salute e l'incolumità della collettività e dei singoli. Sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o comunque, per cause ad esso connesse, dovessero derivare all'ASL di Rieti od a terzi sia a cose e/o persone;
- risarcire i suddetti danni causati nel corso dello svolgimento del servizio per i quali la ASL di Rieti è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;
- assicurare il servizio con continuità, non potendo invocare ragioni di forza maggiore; così come in caso di sciopero del personale o per altre cause (malattie, ferie ed aspettative);
- fornire all'ASL di Rieti l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale addetto compresi i sostituti; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato; il personale dovrà

- svolgere il servizio in divisa da lavoro in modo decoroso ed igienico;
- dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento, così come disposto dalle vigenti normative per i servizi di assistenza;
 - far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente Capitolato speciale, necessaria all'esecuzione dei servizi di che trattasi;
 - sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
 - ottemperare alla normativa sulla privacy;
 - obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti i servizi in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione della fornitura medesima;
 - fornire altresì autocertificazione da parte del Titolare della Ditta che dichiari l'assenza in capo al personale e all'amministratore, nonché eventuali soci, di sentenze o procedimenti in corso relativi al maltrattamento degli animali;
 - designare, entro 5 giorni dalla formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una persona referente comunicandone il nominativo all'Azienda.

Il Fornitore aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei servizi richiesti, la mancata conoscenza delle condizioni riportate negli atti di gara o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando la ASL di Rieti, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse all'erogazione fornitura dei servizi in oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente Capitolato tecnico, l'aggiudicatario ha tenuto in debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al Fornitore aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti.

ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

La società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà pacificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

La società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla ASL di Rieti contraente e alla Prefettura.

ART. 25 – RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti per l'erogazione del presente servizio sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara.

Il Fornitore provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture mensilmente posticipate, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate, riferita al servizio regolarmente svolto.

La fattura dovrà indicare analiticamente l'importo dovuto per le prestazioni effettuate – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica. (vedasi art. 24 del Disciplinare)

Il fornitore dovrà trasmettere, quale riscontro dell'importo indicato in fattura, apposito report in cui siano riportate, distinte per data e tipologia, le prestazioni effettuate nel mese di riferimento nonché ogni eventuale, ulteriore documentazione che la ASL di Rieti committente potrebbe avere necessità di richiedere in funzione di particolari esigenze di servizio.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica. Tutti i predetti corrispettivi si intendono omnicomprensivi del servizio e di tutte le attività

connesse esplicitate nel presente documento e si riferiscono pertanto al servizio nel suo complesso eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I corrispettivi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.

La remunerazione del servizio e di tutte le attività connesse è determinata, per ciascuno dei codici CER oggetto della presente iniziativa, sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in euro, al netto dell'Iva.

Nel caso dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature fuori uso la cui pesatura alla partenza risulti difficoltosa/impossibile, la remunerazione viene determinata secondo il peso rilevato al destino (per es. CER 16 02 13*; 16 02 14; 20 03 07).

In particolare, per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03* - 18.02.02*) e medicinali citotossici e citostatici (CER 18.01.08*) la remunerazione del servizio è calcolata sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza al netto dei contenitori, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in euro al netto dell'Iva.

La remunerazione del servizio è, altresì, calcolata sulla base dei kg al netto del peso dei contenitori in tutti i casi in cui il contenitore stesso sia riciclabile/riutilizzabile.

Ai fini della validazione del servizio eseguito in ciascun periodo di riferimento il Fornitore deve trasmettere al DEC un report riepilogativo contenente tutte le indicazioni necessarie al monitoraggio del servizio erogato, in particolare riportando per ciascun punto di prelievo i kg imputati pesati alla partenza suddivisi per codice CER. La validazione del report (pre-fatturazione) da parte del DEC è condizione necessaria per l'emissione della fattura.

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASL di Rieti, per quanto di competenza, dovranno fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio, così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente	Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Codice Ipa	as_ri
Codice Univoco Ufficio	UFX1HE
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc. del Servizio di F.E.	00821180577
Partita Iva	00821180577

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

2. Il Codice Unico Progetto (CUP) qualora presente.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lazio ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 ter, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 dovranno, altresì, riportare, nella sezione all'uopo dedicata, i dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto che, nel tracciato della fattura elettronica stessa, è rappresentata con il blocco

< CodiceArticolo> così articolato:

CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV,EAN,SSC,...);

CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Le informazioni di cui sopra sono necessarie onde agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e, pertanto, si ritengono obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per l'acquisizione di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico, in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

Il RUP, sentito il DEC, procederà alla liquidazione tecnica (autorizzazione) della fattura in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dello svolgimento del servizio.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 19 "Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive"); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento, si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione della fattura resterà, comunque, sempre subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario del servizio, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore della ASL di Rieti, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del contraente.

La liquidazione della fattura resterà, inoltre, subordinata, alle eventuali verifiche condotte dalla ASL di Rieti in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Le Amministrazioni committenti si riservano, al riguardo, di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione contributiva; tale situazione interrompe i termini per il pagamento.

In caso di riscontrare irregolarità, le stesse procederanno secondo quanto per legge stabilito.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

È comunque obbligatoria l'iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all'Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale,

attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 26 – REVISIONE PREZZI

Si rinvia a quanto dettagliato nell’art. 3.3 del Disciplinare di gara.

ART. 27 – CONTROLLO DEL SERVIZIO, APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Durante il periodo di vigenza del contratto, il Fornitore dovrà adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dovrà rispettare gli standard di resa e qualitativi di fornitura del relativo servizio ivi prescritti, nonché indicati in sede di offerta.

L’ASL di Rieti si riserva la facoltà di eseguire il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune per verificare la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali. Tali controlli saranno effettuati dal personale dell’ASL di Rieti in qualsiasi momento e senza preavviso; la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la massima collaborazione per l’espletamento delle suddette verifiche. Qualora nel corso dei controlli dovesse risultare che le prestazioni rese non siano corrispondenti agli obblighi contrattuali sarà applicata da parte dell’ASL di Rieti una penale di euro 500,00 per la mancata o irregolare esecuzione di ciascuna delle prestazioni previste dal presente capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.

In caso di recidiva la ASL di Rieti può applicare le penali per un importo doppio rispetto a quello stabilito nel comma precedente; si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l’applicazione della stessa penale.

Procedura di applicazione delle penali:

L’azienda, nel momento in cui riceve la segnalazione da parte del personale incaricato delle verifiche di una mancata o irregolare prestazione da parte della Ditta aggiudicataria del servizio, contesta formalmente alla Ditta aggiudicataria l’applicazione delle penali, con l’indicazione dei motivi che l’hanno determinata.

Il responsabile della Ditta aggiudicataria trasmette, entro cinque giorni successivi al ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni.

L’azienda, esaminate le controdeduzioni o dopo che è decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare o revocare o modificare la contestazione iniziale.

Ove ne ricorrano i presupposti, applica in via definitiva la penale mediante la comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi tramite PEC) di contestazione degli addebiti da parte della ASL di Rieti.

Le penalità saranno rimosse dalla ASL di Rieti prelevandole dai primi pagamenti a favore della Ditta aggiudicataria. In alternativa l'ASL di Rieti ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dalla Ditta aggiudicataria, che dovrà prontamente reintegrare.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Questa ASL, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario o al verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avventi in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alla ASL di Rieti committente un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio/la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente atto e dall'offerta tecnica ed economica presentate, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda committente si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara, come previsto dall'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016 e

s.m.i..

ART. 28 – DIRITTO DI RECESSO

È prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte del committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, qualora, nel corso di esperimento della presente procedura di gara e/o nella fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia aggiudicata la gara centralizzata regionale, a cui l'ASL di Rieti è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 novembre 2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246 del 1 giugno 2018, dal DCA n. U00255 del 4 luglio 2019 e dal DCA n. U00061 del 18 maggio 2020, dalla DGR n. 1045 del 30 dicembre 2020 e dalla DGR n. 988 del 30 dicembre 2021. La fornitura avrà termine anticipato al giorno di stipula dei relativi nuovi contratti e la Stazione Appaltante aderirà agli esiti del suddetto affidamento centralizzato. In tali casi, in deroga all'art. 109 del Codice, l'appaltatore avrà diritto alla corresponsione delle sole prestazioni già eseguite.

La ASL di Rieti ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte del Contraente, del Codice Etico;
- c) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda committente che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato, previo preavviso, al contraente aggiudicatario di 2 (due) mesi.
- d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso la ASL di Rieti sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
- e) giusta causa;
- f) reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.
- g) in qualsiasi momento all'aggiudicazione della relativa gara in corso espletata dalla Centrale Regionale Acquisti della regione Lazio;

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate deve comunque essere garantita la continuità del servizio e della correlata fornitura di eventuali pezzi di ricambio - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare

gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni di cui all'art. 1462 c.c., al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Tecnico. Ogni diversa eccezione ovvero ogni eventuale riserva che la Società aggiudicataria intenderà comunque formulare - a qualsiasi titolo - dovrà essere comunicata per iscritto alle Aziende committenti e debitamente documentata mediante la produzione di una distinta indicante, nel dettaglio, le somme di cui la stessa ritiene di avere diritto fornendone adeguata motivazione.

La suddetta comunicazione dovrà, inoltre, essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Decorso inutilmente tale termine, la società aggiudicataria perderà il diritto di proporre qualsivoglia riserva o eccezione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

L'impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne la ASL da qualsiasi molestia.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ASL di Rieti committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con nota trasmessa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

1. inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2. incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
3. interruzione non giustificata del servizio;
4. interruzione del servizio protratto – per qualsiasi motivo - per un periodo continuativo manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura e dei servizi alla stessa correlati;
5. gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento manutenzione dei servizi oggetto del presente affidamento;

6. constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso servizio;
7. gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
8. verificarsi di n. 3 inadempimenti anche parziali avvenuti in un lasso di tempo di 30 giorni ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alla ASL di Rieti un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto;
9. esito negativo del periodo di prova, fissato dall'art. 9 del presente Capitolato;
10. incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
11. subappalto totale o parziale non autorizzato;
12. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
13. inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
14. inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti;
15. rinuncia della società offerente;
16. in tutti gli altri casi espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avverrà di diritto allorché la ASL di Rieti deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Fornitore tramite PEC o raccomandata A/R.

Nei casi sopra previsti, la società aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda committente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra la ASL di Rieti si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In caso di risoluzione, l'Azienda committente affiderà ad altra società il servizio, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Società inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la ASL di Rieti appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del succitato decreto legislativo.

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la ASL di Rieti committente si riserva la facoltà di affidare

il servizio al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di tale procedura, ai sensi dell'art. 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi di fallimento del contraente, o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione, è fatta salva la facoltà di cui all'art. 110 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali la ASL di Rieti appaltante interpella progressivamente i soggetti concorrenti alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sarà disciplinata dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora il Fornitore aggiudicatario risolvesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione committente tratteranno, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiteranno le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione fornitura del servizio ad altra Società, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto dall'Amministrazione appaltante alla società per gli investimenti eventualmente attivati in ragione della stipula del contratto.

Il presente contratto sarà inoltre risolto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, "per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile".

Sempre in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, ferme restando le ipotesi sopra previste, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. – da comunicarsi per iscritto - la violazione degli obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali.

Il Fornitore contraente, a tal proposito, dichiara di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e, in particolare, gli artt. 4, 6, 7, 11, 13 e 14 al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

L'eventuale tolleranza dimostrata da parte dall'Amministrazione committenti con riguardo a comportamenti inadempienti posti in essere in violazione ad un qualsiasi obbligo contrattuale, non dovrà essere interpretata quale acquiescenza né, tantomeno, potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'Amministrazione in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, gli Enti appaltanti avranno diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

ART. 30 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE, LIQUIDAZIONE DEL FORNITORE

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione committente si avvalgono, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Se l'appaltatore è un raggruppamento o associazione temporanea d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del suddetto Decreto.

In caso di morte del Fornitore contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque ciascun Ente la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del Fornitore, l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

ART. 31 – CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

Per la caratteristica del servizio pubblico, l'attività oggetto del presente capitolato non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del Servizio rappresenta inadempienza contrattuale e consente all'ASL di Rieti di chiedere la risoluzione del contratto Codice Civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando il deposito cauzionale definitivo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico della Ditta aggiudicataria che ne è la sola responsabile, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell'ASL di Rieti.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Ditta aggiudicataria di sospendere il servizio senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'ASL di Rieti.

Qualora nel corso della vigenza contrattuale dovessero sorgere contestazioni si procederà alla

risoluzione delle stesse in via amministrativa.

Le domande ed i reclami delle parti dovranno essere presentati per iscritto.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti anche in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dei contratti, le parti, rinunciando agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c., concordano sin d'ora di eleggere, quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Rieti, competente per la ASL di Rieti ed anche in ordine all'interpretazione dei contratti.

Si esclude in qualsiasi modo la competenza arbitrale.

In caso di contenzioso, si applicano, oltre alla normativa contenuta nel D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) così come modificata ed integrata dal D.lgs. 50/2016, le disposizioni contenute nei Capi I e II del Titolo I, Parte VI del D.lgs. 50/2016 citato.

ART. 32 - RINVIO ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale e dal contratto d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 50/2016, nel D. lgs. 159/2011, nelle L. 135/2012 e L. 208/2015 e nel D.Lgs. 81/2008 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. 13, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.